

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri         | Presidente  |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale    | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(estensore)      |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario |
| - Dott. Comm. Simonetta Di Simone  | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 29 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La cliente – titolare di una linea di credito ad uso rotativo – con la nota del 9.3.2010 chiede la “risoluzione” del contratto di prestito e, a tal fine, restituisce la carta di credito, peraltro scaduta, di cui è in possesso.

Chiede inoltre, “*per eventuali pagamenti da effettuare*” in relazione alla richiesta di recesso, un estratto conto aggiornato relativo al rapporto in essere con la banca, successivamente da quest’ultima trasmesso.

Con il ricorso successivamente presentato, la ricorrente afferma di non dover nulla per l'utilizzo, nello specifico prelievi, della carta nel corso del 2007 (spese pari a € 2.232,85 a fronte di un fido pari a € 3.000,00). Si duole inoltre dell'impossibilità di utilizzo del residuo credito di € 761,15 al momento della restituzione della carta (marzo 2010), atteso che la medesima risultava scaduta (già dall'ottobre 2008).

Precisa infine di aver “*versato [...] da gennaio 2006 a tutto febbraio 2010 la somma di € 3.920,00*”.

La banca, nelle controdeduzioni, precisa che “*la cliente ha utilizzato la carta nel dicembre 2005 per un importo di € 2.000,00 provvedendo al regolare rimborso delle rate per i primi dieci mesi successivi e fino a dicembre 2006, data in cui è stato rilevato il primo insoluto*”.

Successivamente, prosegue, “*ha provveduto al regolare rimborso fino a giugno 2007 data a partire dalla quale sono state rilevate numerose rate rimaste impagate*”. Allega, in proposito, i relativi estratti conto e la lista dei movimenti connessi alla carta di credito.

Il mancato rinnovo della carta, scaduta nell'ottobre 2008, osserva la banca, è motivato dalla necessità di “*scongiorare ulteriori aggravii nel debito contratto*” dalla cliente, i cui pagamenti non risultano puntuali e regolari. La cliente, infatti, osserva ancora la banca, “*ha accumulato nel corso del 2008 numerose rate insolute che hanno comportato il blocco*



*della carta nonché l'invio di bollettini postali per provvedere la pagamento stanti gli insoluti riscontrati in costanza di procedura RID, per mancanza di fondi sufficienti".*

Fa inoltre presente – come previsto nelle condizioni generali del contratto – che la cliente è obbligata *"a rimborsare alla Società l'intero importo convenuto, alle scadenze e modalità pattuite [...] e che qualora il cliente non abbia ricevuto in tempo utile i bollettini ovvero in caso di mancata attivazione della procedura RID, lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze mensili da effettuarsi tramite bollettino postale con versamento su c/c postale indicato, ovvero tramite bonifico bancario"*.

Conclude affermando che la cliente *"ha provveduto solo a marzo u.s. a restituire la carta registrando un saldo debitore pari a € 2.416,67"* e che *"i pagamenti effettuati hanno coperto parte delle rate a scadere a far data dalla restituzione della carta, senza peraltro azzerare gli insoluti contratti nel periodo precedente che si sono sommati al totale unitamente agli interessi di mora e alle spese per gli interventi di sollecito"*.

Chiede, pertanto, che il ricorso si dichiarato infondato.

## DIRITTO

In via preliminare, si evidenzia la difformità tra la contestazione oggetto del reclamo all'intermediario e quella oggetto del ricorso all'ABF. Infatti, nel reclamo, la cliente domanda (soltanto) la risoluzione del contratto e, a tal fine, restituisce la carta di credito e chiede un estratto conto aggiornato dal quale risulti la somma eventualmente dovuta all'intermediario. Diversamente, nel ricorso, la cliente – ancorché in modo assai generico – afferma di *"non dover nulla"* alla banca per l'utilizzo della carta nel *"periodo 2007"* contestando, seppur implicitamente, l'estratto conto. Sul punto, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sezione VI, par. 2) prescrivono che *"il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo"*. Identificando, comunque, l'elemento di necessaria congruenza tra reclamo e ricorso nella *causa petendi*, il ricorso in esame, secondo l'approccio flessibile alla questione che viene seguito anche da questo Collegio, può essere considerato ricevibile.

Nel merito, la richiesta avanzata dalla ricorrente non è meritevole di accoglimento, poiché quest'ultima, limitandosi ad affermare, come accennato, di *"non dover nulla"*, non fornisce, in realtà, prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico. Piuttosto, emerge dalla documentazione agli atti la sua persistente morosità, che ha giustificatamente comportato il mancato rinnovo della carta, secondo quanto previsto dall'art. 11 del contratto (*"ritardo nei rimborsi"*), risultando, addirittura, residue pendenze anche nel tempo successivo all'avvenuta restituzione della carta.

## P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI